

COME FUNZIONA LA SCATOLA NERA

La scatola nera è un dispositivo mobile satellitare con rilevatore GPS incorporato, in grado di desumere tutta una serie d'informazioni relative alla marcia inserita, ai chilometri percorsi, alle decelerazioni, alle accelerazioni. Il "menù" a disposizione dell'utente registra ad esempio:

- alla voce 'Percorrenze': il numero di giorni intercorsi dall'installazione della scatola nera, i tempi di marcia e i tempi di sosta (in termini assoluti, in giorni, ore e minuti, e in termini percentuali), i chilometri totali percorsi (sia in orario diurno sia in orario notturno in termini percentuali; sia in percorso urbano, sia in percorso extraurbano, sia in percorso autostradale in termini percentuali), l'analisi percentuale per giorno della settimana.

- alla voce 'Incidenti': tutte le informazioni inerenti i crash registrati dalla scatola nera. Per ogni evento risultano la data, l'accelerazione massima, il tipo di crash, il luogo in cui si è verificato, l'ultima velocità rilevata e così via.

e dalle centraline elettroniche presenti sulle vetture. Oggi la tendenza del mercato è chiaramente delineata e permette di prevedere una pressoché totale sostituzione delle scatole nere di prima generazione coi nuovi dispositivi in un arco temporale contenuto.

Come funzionano

Ma come funzionano, in concreto, le scatole nere? Interfacendosi con la presa OBD (acronimo di On-Board Diagnostic) presente a bordo delle vetture, la stessa cui, quando il veicolo si trova in officina, vengono collegati i differenti tester. Attraverso questa connessione le black-box immagazzinano un certo numero di dati relativi allo stato di salute dei mezzi (dall'affidabilità del sistema frenante alla temperatura dell'acqua, dal livello dell'olio fino al corretto allacciamento delle

cinture di sicurezza da parte delle persone a bordo) e trasmettono per tempo a chi gestisce i veicoli (quindi società di noleggio e/o direttamente al Fleet Manager delle aziende) eventuali anomalie che rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'auto, in modo che sia possibile intervenire per tempo minimizzando costi e danni. Identico discorso può essere fatto per il consumo di carburante, voce di primaria importanza nel calcolo del TCO di un'automobile, sul quale pesa per circa un quarto del totale.

Interessante osservare come anche le compagnie assicurative stiano gradualmente orientandosi sui dispositivi di ultima generazione, in considerazione del fatto che in questo modo possono disporre di tutta una serie di informazioni aggiuntive sia sul comportamento e la conseguente miglior profilazione dell'assicurato (ad esempio osservando la scrupolosità nell'effettuare gli interventi manutentivi ordinari e straordinari) sia per misurare più dettagliatamente lo "stato di salute" dei veicoli.

BLACK-BOX GLI ASPETTI LEGALI

di Marina Marzulli

L'argomento "scatola nera" è di recente stato regolamentato con l'entrata in vigore del decreto legge del 23 dicembre 2013, n. 145, cosiddetto "Destinazione Italia".

L'articolo 8 di questo decreto ha sancito la facoltà per i soggetti interessati di stipulare contratti Rc Auto che includano l'installazione di meccanismi elettronici di registrazione/rilevazione dell'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti. Tutti i costi dell'installazione della scatola nera (circa 70 euro) devono essere a carico dell'impresa assicurativa, che è anche tenuta ad applicare una riduzione significativa del premio, pari al 7%. Precisa l'avvocato **Cristina Spinelli**



Cristina Spinelli Ressi

Ressi: "L'art. 8 sancisce anche il divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo; in caso di violazione di tale divieto la riduzione del premio non sarà più

applicata dalla compagnia assicurativa per la durata residua del contratto".

Il decreto prevede, inoltre, la futura predisposizione di un sistema di raccolta globale dei dati presso un centro informativo di competenza del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Spiega l'avvocato Spinelli Ressi: "A tal fine a decorrere dal primo ottobre 2014, tutti i dati registrati dalla scatola nera dovrebbero quindi essere trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo a questo centro informativo, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabili-

Qualità in primo piano

Lettura e registrazione delle informazioni sensibili rappresentano solo un aspetto del lavoro della scatola nera: il dialogo di questo apparecchio con la vettura, infatti, dipende da una configurazione fatta attraverso data center che contengono un vero e proprio patrimonio di dati diagnostici. È dunque fondamentale, per la qualità del dispositivo, che chi lo produce abbia grande esperienza tanto nella gestione

del flusso di notizie relative all'efficienza e all'affidabilità del veicolo quanto nella loro interpretazione e nel loro utilizzo.

Questo significa che la migliore garanzia di una scatola nera viene offerta dalla realtà che la produce nella misura in cui sa operare con successo nella diagnostica: perché una buona raccolta di dati obbedisce ai medesimi criteri utilizzati per il loro ordinamento, la loro decifrazione e la successiva presentazione al cliente.

“

Dal primo ottobre 2014, tutti i dati registrati dalla scatola nera dovrebbero essere trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo a un centro informativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Avv. Cristina Spinelli Ressi

”

Quali sono le **regole** a cui è sottoposto l'uso della scatola nera? Fleet Magazine prova a fare chiarezza, avvalendosi dell'aiuto dell'avvocato **Cristina Spinelli Ressi** dello **studio legale internazionale CMS**, esperta in privacy e contenzioso

tà; successivamente le informazioni verrebbero trasmesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alle singole imprese di assicurazione competenti per ciascun veicolo assicurato”.

A chi conviene

La domanda più frequente in materia è se l'utilizzo della scatola nera convenga o meno. Commenta l'avvocato Spinelli Ressi: “Dal punto di vista del singolo contraente, lo sconto applicato a seguito dell'utilizzo del dispositivo è certamente positivo, seppure con l'apparecchio montato sulla vettura si sia costantemente passibili di controllo da parte di terzi e le rilevazioni della scatola nera costituiscano piena prova in giudizio anche e soprattutto a sfavore del guidatore che l'ha montata sul proprio veicolo. Dal punto di vista delle Compagnie assicurative, l'utilizzo sul veicolo assicurato di tale dispositivo

appare, senza dubbio, conveniente quanto soprattutto alle finalità di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti sempre più frequenti nel segmento della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli”.

La privacy

Una delle principali, se non la più importante, problematica legata all'utilizzo di tale dispositivo è quella relativa alla possibile violazione della privacy. “È evidente che, stante la disciplina in tema di privacy e di utilizzo dei dati personali, vi è l'obbligo del rispetto delle relative disposizioni da parte delle compagnie assicurative, le quali avranno per di più anche la titolarità (e relativa responsabilità) del trattamento dei dati personali/sensibili. Naturalmente le compagnie assicurative non possono al momento imporre l'utilizzo di tale strumento elettronico che rimane, come detto,

ad esclusiva scelta del contraente assicurato”, puntualizza l'esperto legale.

Per le flotte aziendali

Come tutti gli strumenti di geolocalizzazione, il punto di riferimento normativo è la disposizione generale del 4 ottobre 2011 del Garante della Privacy. In questa norma il garante introduce il concetto di equilibrio di interessi: è lecito avere strumenti che indicano posizione spostamenti se questi sono coerenti con l'attività lavorativa di una persona. Non si può prescindere dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (“È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori”). Vale a dire che questi strumenti possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. È obbligatoria anche che la presenza della scatola nera sia segnalata tramite vetrofania.